

COMMISSIONE XIV
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

21.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 1980

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALLOCCA

INDI

DEL PRESIDENTE URSO GIACINTO

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Modifiche all'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, in tema di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari (Approvato dal Senato della Repubblica) (2114)	235
PRESIDENTE	235, 239
ANSELMI, <i>Relatore</i>	236, 237, 238
ORSINI BRUNO, <i>Sottosegretario di Stato per l'igiene e la sanità</i>	236, 238, 239
PALOPOLI	237, 239
PASTORE	236, 237, 238, 239
RUBINO	237, 239
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
Senatore PITTELLA; Senatore COSTA ed altri: Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie (Approvata, in un testo unificato, dal Senato della Repubblica) (2011)	240
PRESIDENTE	240, 241
ALLOCCA, <i>Relatore</i>	240

La seduta comincia alle 12,20.

CARLONI ANDREUCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Modifiche all'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, in tema di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari (Approvato dal Senato) (2114).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, in tema di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari », già approvato dal Senato nella seduta del 13 novembre 1980.

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1980

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso, in data 17 dicembre scorso, parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

L'onorevole Tina Anselmi ha facoltà di svolgere la relazione.

ANSELMI TINA, *Relatore*. Con il presente disegno di legge si propongono modifiche all'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, dovute a motivi tecnico-scientifici, oltre che alla necessità di fare una precisazione legislativa quanto mai opportuna. Pertanto, il ministro della sanità è delegato — sentito naturalmente il parere degli organismi tecnici e consultivi competenti — a fissare per ciascuna di determinate sostanze alimentari (laddove queste rientrano nelle fattispecie contemplate) gli indici microbiologici.

Le cariche microbiche di cui si parla non hanno nulla a che fare con la presenza di microbi dovuti a sudicio, o a sostanze invase da parassiti, o in stato di alterazione oppure nocive, ovvero dovuti a procedimenti diretti a mascherare il preesistente stato di alterazione. Esclusi tali casi, il disegno di legge prevede che il ministro della sanità possa disporre la vigilanza ed il controllo sui prodotti in questione e che, laddove l'indice microbiologico sia superato, possa disporre il sequestro cautelativo della partita cui appartiene l'alimento, effettuando il prelievo di altri campioni da esaminare nel termine massimo successivo di 20 giorni.

Qualora da tale successiva analisi derivi un innalzamento dei limiti fissati, il provvedimento di legge dispone tra l'altro che si possa sospendere temporaneamente la produzione e la vendita dell'alimento. Per i trasgressori della normativa prevista, si applica la sanzione amministrativa da lire 100 mila ad un milione.

Salvo l'indicazione dell'articolo 16 della legge 30 aprile 1962, n. 283, le partite sequestrate possono — se vi è una motivazione dell'autorità sanitaria competente per territorio preposta alla vigilanza — essere destinate all'alimentazione umana, una volta compiute le prescritte opera-

zioni di risanamento, oppure essere « riciclate » per venire utilizzate per l'alimentazione zootecnica: qualora nessuna delle due ipotesi sia realizzabile, possono essere distrutte.

Ritengo che questo provvedimento di legge, oltre ad avere una sua precisa motivazione, si colleghi anche alla necessità di seguire, con norme appropriate ai tempi ed allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e delle tecniche produttive, la produzione delle sostanze alimentari immesse sul mercato e destinate all'uomo, in modo da garantirne la sanità.

È urgente definire questo disegno di legge anche per garantire la ripresa della produzione gelatiera, particolarmente interessata da una normativa del genere; infatti, una mancanza di norme adeguate in materia ha portato a gravi ripercussioni sull'attività di tale settore, sulle aziende artigiane che vi lavorano e su quelle che sono attive nei paesi europei, portando in definitiva a favorire le grandi industrie produttrici di gelati — sulla cui bontà ho molte riserve — che credo non vadano invece privilegiate rispetto all'artigianato italiano operante nel settore gelatiero. Specialmente in Germania sono sorte gravissime contestazioni: se quindi non vogliamo che sia compromessa la produzione dei gelati nella prossima stagione estiva, dobbiamo al più presto provvedere a sancire con questo provvedimento di legge un'adeguata normativa.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

PASTORE. Vorrei chiedere un rinvio della discussione affinché il Governo possa far conoscere alla Commissione quali siano le determinate sostanze alimentari per le quali vengono fissati gli indici microbiologici.

Non avendo questo dato, ci sembra impossibile proseguire nell'esame del disegno di legge.

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Si tratta essenzialmente di prodotti derivati dal latte e

dalle uova ed il provvedimento tende ad eliminare una identità esistente tra due fattispecie diverse, cioè la presenza di sostanze patogene e la presenza di cariche micorsaprofitiche, che sotto il profilo sanzionatorio potrebbero essere sottoposte alla stessa disciplina; sarebbe come trattare nel medesimo modo due infrazioni di evidente diversità.

Se la risposta non è giudicata sufficientemente esaustiva, mi riservo di acquisire ulteriori elementi da comunicare alla Commissione.

RUBINO. Credo ci si debba porre due problemi. In primo luogo se sia possibile fare in modo che il Parlamento lavori con un certo ritmo; in secondo luogo se, lasciando impregiudicato l'elenco delle determinate sostanze alimentari, si possa provocare un danno e se, viceversa, si agevoli la funzione governativa di controllo, di verifica e quindi di tutela del consumatore.

Pur condividendo la sostanza delle osservazioni dell'onorevole Pastore, mi sembra che, qualora risultasse che esistono altre sostanze alimentari che non sono comprese nell'elenco, si potrà sempre prevedere ad includerle.

ANSELMI TINA, *Relatore*. Vorrei rilevare che non esiste un elenco, bensì un principio sancito dalla legge che consente già alla struttura esecutiva di provvedere a seconda delle necessità.

PALOPOLI. Sul piano logico il collega Rubino ha posto un problema che comporterebbe comunque una correzione del testo. Infatti quando si parla di determinate sostanze alimentari occorre che queste siano determinate, anche se di volta in volta; non è una questione da sottovalutare, perché temo che, in un momento successivo all'emanazione della legge, potranno sorgere alcune difficoltà.

ANSELMI TINA, *Relatore*. Non può esserci un elenco delle determinate sostanze alimentari né oggi né in futuro,

perché le tecniche di conservazione e di produzione cambiano.

Alcuni pensano che la sterilizzazione totale, cioè la mancanza totale di cariche microbiche, sia il massimo di garanzia. È invece un errore, perché vi sono degli alimenti che per le loro stesse caratteristiche devono avere una certa carica microbica. Il problema è che di volta in volta gli organismi scientifici determinano, a seconda dei singoli prodotti e sostanze, qual è la quantità di cariche microbiche inerente al prodotto in sé, senza diventare nociva alla salute.

Ho già detto che abbiamo avuto delle polemiche con la Germania, che hanno rischiato di mettere di fatto sul lastrico i nostri produttori gelatieri dell'agordino. Ora, non parlo per difendere un tipo di commercio, ma voglio sottolineare che il gelato più buono non è quello totalmente sterile, che per essere tale ha bisogno di additivi ed altre sostanze che, alla fine, non so se non siano più pericolose, per la salute, dell'esistenza di cariche microbiche. Certo, se tali cariche superano un certo limite diventano pericolose; ma al di sotto del livello fissato, esse sono essenziali per la qualità stessa del prodotto: e qui si tratta soprattutto di prodotti derivanti dal latte. È insomma l'Istituto superiore di sanità che deve comunicare al ministro della sanità, per ogni singolo prodotto, la quantità di cariche microbiche compatibile con la qualità del prodotto stesso, ma che non sia nociva alla salute.

Propongo quindi di continuare la discussione del disegno di legge nel testo trasmessoci dal Senato: tuttavia non mi oppongo all'esigenza che è stata qui prospettata di una migliore conoscenza del testo, che da parte mia ho già avuto modo di approfondire.

PASTORE. Insisto nella mia richiesta di chiarimenti da parte del Governo: in primo luogo, perché dobbiamo conoscere la materia del contendere, per così dire, ed invece qui non sappiamo su cosa legiferiamo. Non pretendo una tabella dettagliata delle determinate sostanze alimen-

tari in oggetto: ma almeno un'indicazione di gruppi, per grandi settori, dobbiamo averla. Desidero infatti sapere con certezza di che tipo di prodotti si tratta: manca, ripeto, la materia del legiferare, e su ciò ritengo che la Commissione debba chiedere precisazioni al Governo.

In secondo luogo, riprendendo quanto detto poco fa dalla collega Anselmi, rilevo che le caratteristiche qualitative di un prodotto non si giudicano soltanto in base agli indici microbiologici: dobbiamo allora legiferare settorialmente o globalmente, sulla materia? A mio giudizio, infatti, legiferiamo settorialmente se lo facciamo soltanto circa questi indici. E riprendo l'esempio dei gelati: un gelato è valido, sul piano alimentare e su quello igienico-sanitario, quando ha una certa carica microbiologica o quando è costituito da sostanze alimentari biologicamente valide e non ha aggiunta di altre sostanze?

ANSELMI TINA, *Relatore*. Ma qui noi esaminiamo solo delle modifiche ad un articolo di una legge che rimane in vigore, e che considera tutti gli altri aspetti del problema.

PASTORE. Però per decidere la mia posizione su questo disegno di legge devo avere gli elementi di conoscenza di cui ho detto: cioè sapere di quali sostanze si tratta, e se il Governo intende fissare soltanto gli indici microbiologici, per determinare la bontà o meno di una determinata sostanza alimentare, o invece pensa di portare altri elementi di giudizio.

Poiché mancano questi chiarimenti, insisto per ottenerli da parte del Governo, ritenendoli fondamentali per la prosecuzione della discussione del disegno di legge.

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Premessa la conferma di quanto già detto, e cioè che non ho alcuna difficoltà ad un supplemento di informativa, sulla base delle richieste fatte ed anche della competenza che si dice

il sottosegretario avrà in ordine a tali questioni, vorrei riassumere brevemente il significato di questo disegno di legge.

L'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, stabilisce il divieto di impiegare, per la preparazione di alimenti e bevande da mettere in vendita e distribuire per il consumo, determinate sostanze alimentari che presentano delle caratteristiche negative, elencate in una serie di lettere. Le ipotesi negative - per quanto riguarda queste sostanze, di cui sono vietati la detenzione, il commercio, la somministrazione, eccetera - si inseriscono tutte sotto il profilo o della nocività o della frodolenza.

La norma in questione riguarda le sostanze alimentari in genere. Ora, il punto c) che si vuole abrogare con il disegno di legge in esame riguarda una fattispecie che non concerne né la frodolenza, né la nocività, ma la presenza di cariche microbiche saprofitiche superiori ai limiti stabiliti dai regolamenti. Con l'articolato sottoposto al nostro esame s'intende stralciare questa fattispecie (presenza di germi non nocivi nelle sostanze che possono normalmente contenerli) dall'ipotesi generale, e prevedere una sanzione diversificata per una circostanza diversa dalla frodolenza e dalla nocività.

Ricordando prima gli echi del dibattito al Senato, ho parlato di latticini, di preparati composti di latte ed uova, che costituiscono le ipotesi che più frequentemente ricorrono, e che l'onorevole Anselmi, sulla base della sua esperienza, ha pure ricordato, come quelle che maggiormente hanno evidenziato questo problema.

È parso sproporzionato al Governo, ed agli stessi senatori, sanzionare allo stesso modo delle altre un'ipotesi che può essere accertabile e che non ha comunque alcun elemento di nocività. Tale ipotesi, con il presente disegno di legge, non viene rimossa come elemento di sanzione, ma semplicemente regolata, sotto il profilo sanitario, diversamente dalle ipotesi della frodolenza e della nocività.

È vero quanto detto dall'onorevole Pastore, cioè che non viene qui indicato l'ambito delle sostanze di cui trattasi, ma ciò avviene perché nello stesso articolo 5

della legge n. 283 — la cui lettera c) si chiede di sopprimere — tale ambito non viene precisato, perché si riferisce genericamente alle sostanze alimentari.

Quindi possiamo dire che questa ipotesi si verifica di fatto in certi ambiti di sostanze alimentari, ma è difficile una specificazione. È per questo motivo che si sopprime uno dei commi dell'articolo 5 e lo sostituisce con una normativa sanzionatoria meno pesante.

Vorrei, dopo queste dichiarazioni preliminari, sottolineare l'urgenza di definire la questione prima della prossima primavera, per le ragioni ricordate dal relatore. Non c'è alcun problema per un più approfondito esame della materia, che del resto è già stata abbondantemente esaminata dal Senato il quale è pervenuto ad una soluzione che ha raccolto il consenso unanime; è chiaro che questa circostanza, stante l'autonomia dei due rami del Parlamento, non ha alcuna incidenza se non come elemento anamnastico ai fini della valutazione di questa Commissione.

RUBINO. Poiché siamo entrati nel merito del provvedimento, credo sia utile leggere oculatamente la legge n. 283 del 1962, in base alla quale sono soggetti a vigilanza per la tutela della pubblica salute la produzione e il commercio delle sostanze destinate all'alimentazione. È chiaro che il riferimento è a tutte le sostanze alimentari, e che per « determinate » si intende quelle per le quali ricorrono determinate situazioni e per le quali c'è una procedura a parte.

In questo senso, mi sembra che il disegno di legge vada incontro all'esigenza della tutela del consumatore, dando alla autorità sanitaria la possibilità di intervenire. Se predisponessimo un elenco e poi si appalesasse l'opportunità di emanare una norma amministrativa, per esempio una ordinanza ministeriale, ai sensi del comma che si propone di abolire, occorrerebbe una nuova legge; invece, la norma prevista dal disegno di legge in esame circa la possibilità di intervento del Ministero, è più consona alle esigenze di volta in volta emergenti.

Mi sembra, pertanto, che la dizione « determinate », a prescindere dalla differenziazione di carattere sanzionatorio, sia opportuna.

PASTORE. Non è assolutamente nostra intenzione ritardare l'approvazione di questo disegno di legge, né siamo patiti della corretta architettura delle leggi; emerge, tuttavia, una grossa contraddizione tra il titolo del disegno di legge ed il suo contenuto. Infatti si vuole modificare solo la lettera c) dell'articolo 5 mentre il titolo parla di modifica all'articolo 5 medesimo.

Le caratteristiche di un alimento si giudicano da più fattori, non solo dall'indice microbiologico; vorremmo quindi sapere se il Governo intende modificare solo questo aspetto, di cui al comma c), o anche altri.

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Se l'intenzione del Governo non emerge dal titolo del disegno di legge, emerge tuttavia dal suo contenuto. In ogni caso, rispondendo all'onorevole Pastore, la modifica riguarda soltanto la lettera c).

PALOPOLI. Se si trattasse solo di modificare la lettera c), il disegno di legge concernerebbe soltanto la sostituzione di questo punto; invece si danno norme che integrano e modificano la legge di partenza. Ad ogni modo la questione è irrilevante ai fini del problema sollevato.

PASTORE. Nonostante i chiarimenti dati dal Governo e dal relatore, ritengo che questo disegno di legge necessiti di ulteriori approfondimenti e, pertanto, insisto nella richiesta di rinviare la discussione alla prossima settimana, con l'impegno, in quel momento, di procedere il più rapidamente possibile.

PRESIDENTE. Propongo, in attesa di avere ulteriori chiarimenti da parte del Governo, di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge del senatore Pittella; senatori Costa ed altri: Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie (Testo unificato approvato dal Senato) (2011).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Pittella, Costa, Jervolino Russo Rosa, Del Nero, Bompiani, De Giuseppe, Della Porta, D'Agostini, Saporito, Amadeo, Borzi, Forni, Busseti: « Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie », già approvata in un testo unificato dal Senato nella seduta del 18 settembre 1980.

L'onorevole Allocca ha facoltà di svolgere la relazione.

ALLOCCA, *Relatore*. Il provvedimento al nostro esame tende a sanare la situazione in cui versano quei farmacisti che gestiscono da oltre cinque anni, in via provvisoria, farmacie di nuova istituzione o quelle per le quali vi sia mancanza di titolare; con esso si autorizzano definitivamente i farmacisti alla gestione.

L'articolo 1 ha trascurato però l'esistenza di altre farmacie, che versano in analoga situazione, e cioè quelle in soprannumero e che non sono state ancora dichiarate decadute, le quali servono popolazioni sparse. Si tratta di farmacie che sopravvivono da 10-15-18 anni, e che quindi sarebbe il caso di inglobare in questa sanatoria oltre a quelle di nuova istituzione o vacanti del titolare, gestite ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie: mi risulta anzi che, a tale riguardo, sia stato predisposto un apposito emendamento.

L'articolo 1 dispone inoltre che l'autorizzazione alla gestione definitiva dell'esercizio avvenga purché la farmacia non risulti messa a concorso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1968, n. 475.

Ora, non mi pare che questa dizione soddisfi il fine che si propone la legge. Infatti, come i colleghi sanno, le farmacie vengono messe a concorso ogni anno di pari, entro il mese di marzo, ma i relativi concorsi, per carenza di commissari o per motivi di indole burocratica, non vengono mai espletati, cosicché abbiamo farmacie messe a concorso, ma che non hanno un titolare ancora dopo 10 anni. Se dunque si ha la volontà di sanare questa situazione particolare, credo che l'articolo vada modificato nel senso di consentire l'autorizzazione alla gestione definitiva dell'esercizio, sempreché la farmacia non sia stata ancora conferita per concorso.

Mentre l'articolo 2 concerne la presentazione delle domande, l'articolo 3 riguarda i diritti di successione degli eredi di un farmacista, titolare e proprietario di farmacia. Anche qui si apre una delicata questione. Essendo la farmacia un bene, ad esso aspirano tutti gli eredi ed aventi causa del defunto farmacista, e non soltanto il figlio o il coniuge. C'è, a questo riguardo, un emendamento che so verrà presentato, e credo che dovremmo attentamente esaminarlo, per sanare questa vecchia questione giurisprudenziale, ed evitare che si porti ancora avanti, per il futuro, quest'interpretazione restrittiva dei diritti ereditari su una farmacia.

Ma c'è un altro punto su cui desidero far riflettere i commissari. Nell'articolo 3 si dice che l'iscrizione del figlio o del coniuge superstite all'albo professionale dei farmacisti è requisito sufficiente per il definitivo trasferimento della titolarità della farmacia. Ora, questo creerebbe una disparità di trattamento tra coloro che, per acquistare una farmacia, devono aver anche acquisito l'idoneità alla gestione e questi altri che potrebbero invece gestire la farmacia senza l'idoneità in questione. Per ragioni di equilibrio e di giustizia, credo che il criterio dell'idoneità debba valere sia per i farmacisti non figli del defunto farmacista sia per i farmacisti che hanno la gestione provvisoria della farmacia.

Poiché manca ancora il parere della IV Commissione, che è bene acquisire, ri-

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1980

terrei opportuno che la discussione sulla proposta di legge avesse luogo in altro momento.

PRESIDENTE. Su proposta del relatore, ed in attesa del parere della IV Commissione, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Prego coloro che hanno già predisposto degli emendamenti di volerli far per-

venire alla presidenza, in modo da sottoporli preventivamente, se necessario, alle Commissioni chiamate ad esprimere il loro parere sulla proposta di legge.

La seduta termina alle 12,55.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO